Trovo coerenti con quanto ho esposto nella mia memoria pre-udienza innanzi al C.N.F. (tranne che con riguardo all'esclusione di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03) le argomentazioni del Prof. Alessandro Pace nella nota a sentenza Corte cost. 390/06, pubblicata sul n. 6/2006 di Giurisprudenza costituzionale (pag. 4073-4076) Riporto, pertanto, di seguito uno stralcio della detta nota a sentenza (i quesiti che ad avviso del noto costituziionalista solleva la sent. 390/03 e da quali muove il suo argomentare) ...

per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it

stralcio dall'art. del Prof. Alessandro Pace *"Nuova disciplina della professione forense e tutela dei legittimi affidamenti derivanti ai professionisti part time dalla disciplina abrogata"*
(in "Giurisprudenza costituzionale" n. 6/2006, pag. 4073-4076). Scrive tra l'altro il Prof. Pace nel commentare la sentenza della Corte costituzionale 390/06:
"... la decisione annotata solleva tre quesiti, in parte convergenti.
Primo
: è davvero esatto ritenere che il potere del legislatore di disciplinare diversamente una stessa materia incontra il solo limite della <<manifesta irragionevolezza>>?
Secondo
: essendo indiscutibile che la nuova disciplina (l. 339 del 2003) si applica anche ai dipendenti pubblici che già avevano scelto il part time [è su questo punto che propongo, preliminarmente, una interpretazione costituzionalmente orientata] , il limite della <<manifesta irragionevolezza>> si applica anche a danno della tutela dell'affidamento e della tutela giuridica?
Terzo
: poichè la l. 339 del 2003 detta bensì delle norme transitorie ma queste si limitano a consentire agli interessati la scelta <<secca>> tra l'esercizio esclusivo della libera professione e la riammissione in servizio a tempo pieno. La Corte costituzionale, nel decidere la q.l.c. sollevata dal Tribunale di Cuneo, avrebbe potuto sollevare davanti a se la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della l. 339 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., per avere tale legge omesso di prevedere una norma transitoria che consenta a quanti abbiano iniziato ad esercitare la professione forense part time, di continuare a lavorare part time nella P.A.?
" . Le risposte che propone il Prof. Pace a queste tre domande sono interessantissime e, ritengo, integrabili con quanto ho esposto nella mia memoria pre-udienza.